

DELIBERA N. 532/09/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla società Opitel S.p.A. ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del Dl. vo 259/2003 per violazione dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo in combinato disposto con l'articolo 17, commi 4 e 6 della delibera dell'autorità n. 4/06/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 23 settembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e comma 31;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo *Allegato A*, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 19/09/DIT del 24 aprile 2009, notificato in data 11 maggio 2009, con il quale è stata contestata alla società Opitel S.p.A. la violazione dell'articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'articolo 17, commi 4 e 6 della delibera dell'Autorità n. 4/06/CONS, per aver attivato il servizio di telefonia vocale in *ULL* sulle utenze specificate nel predetto verbale d'accertamento senza aver dato prova di aver trasmesso ai clienti un modulo d'ordine contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente, né di aver fornito copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente attestante la volontà di quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 16 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

PRESO ATTO della presentazione di memorie o giustificazioni da parte dell'operatore interessato solo in data 10 settembre 2009, e dunque oltre il termine prescritto;

CONSIDERATO, in ogni caso, che le predette giustificazioni non risulterebbero accoglibili, in quanto fondate sulla semplice trasmissione di un file asseritamente rilasciato dalla società Postel S.p.A., contenente i tracciatati delle spedizioni effettuate, privo di qualsiasi valore probante, e comunque non assorbente dell'intera condotta contestata, includente anche la mancata produzione di copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte dei clienti attestante la volontà di questi di recedere dai contratti preesistenti;

RITENUTO, pertanto, di confermare la violazione contestata, avendo accertato che Opitel S.p.A. non ha dato prova di aver trasmesso ai clienti indicati nel citato verbale un modulo d'ordine contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente, né ha fornito copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente attestante la volontà di quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti, e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000 (cinquantottomila) ad euro 580.000,00 (cinquecentottantamila);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va tenuto conto che anche a voler considerare gli indizi forniti dall'operatore in ordine alla spedizione del c.d. "welcome pack" ai clienti, circostanza come premesso non dimostrata, in ogni caso il servizio telefonico in ULL è stato attivato, con tutte le conseguenze in termini di disagio che ciò comporta, in assenza della conferma scritta da parte dei clienti;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, Opitel S.p.A. a seguito del reclamo da parte dei clienti ha provveduto a porre in essere le attività gestionali necessarie al fine di garantire il ripristino della situazione precedente, e dunque la riattivazione del servizio con l'operatore di accesso;

- riguardo alla personalità dell'agente, l'operatore Opitel S.p.A. è dotato di una organizzazione interna tale da garantire il rispetto della disciplina in materia di comunicazione delle condizioni contrattuali e di acquisizione della volontà negoziali dei clienti;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la situazione patrimoniale della società Opitel S.p.A. è tale da far ritenere la sanzione in misura del minimo sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, alla luce delle suesposte considerazioni, di determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila), per ciascuna delle violazioni contestate

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Opitel S.p.A., con sede legale in Segrate (MI), alla Via Cassanese n. 210, il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila), per ciascuna delle due violazioni contestate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per un importo complessivo di euro 116.000,00 (centosedicimila/00);

### **DIFFIDA**

la predetta società a non porre in essere ulteriori violazioni dell'articolo 70 del citato decreto legislativo in combinato disposto con l'articolo 17, commi 4 e 6 della delibera dell'Autorità n. 4/06/CONS;

### **INGIUNGE**

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla sunnominata Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 532/09/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 532/09/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 23 settembre 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola